

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 gennaio 1985)

INDICE

CHERI: Sui motivi del trasferimento nel carcere «Badu 'e Carros» di Nuoro di 19 sospetti mafiosi (1376) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	Pag.818	
DAMAGIO: Per un intervento del Governo italiano volto a risolvere il problema dei lavoratori italiani trattenuti dalle autorità libiche per controversie contrattuali con nostre imprese ivi operanti, con particolare riferimento al caso di Franco Casciana, dipendente della Venosta Sicilia costruzioni di Gela (Caltanissetta) (1303) (risposta RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	819	Sull'opinione del Governo in merito alla Raccomandazione, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 20 giugno 1984, concernente lo stato attuale della sicurezza europea e le eventuali iniziative da assumere per la sua attuazione (1066) (risp. SPADOLINI, ministro della difesa) Pag. 822
FILETTI: Per la restituzione delle somme che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri ha percepito indebitamente da geometri già cancellati dall'albo professionale (698) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	820	GIANOTTI: Per il ritiro della disposizione ministeriale in base alla quale gli studenti che abbiano conseguito in un istituto privato l'idoneità ad una classe scolastica possono frequentarla solo presso tale istituto, con particolare riferimento al caso di quattro giovani di Buttigliera Alta (Torino) (1187) (risp. FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione) 823
FOSCHI: Per la sollecita definizione della pratica di rivalutazione della pensione di guerra a favore del signor Primo Pozzi di Rimini (Forlì) (1222) (risp. RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro)	821	GIUGNI: Sui motivi per i quali la Pubblica Amministrazione non si ritiene vincolata dalla legge concernente l'obbligo per i datori di lavoro della chiarezza analitica nelle indicazioni delle voci che compongono il prospetto paga (1463) (risposta GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica) 825
FRASCA: Sull'opinione del Governo in merito alla Raccomandazione, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 21 giugno 1984, sulla utilizzazione militare dello spazio aereo (1062) (risp. SPADOLINI, ministro della difesa)	821	PETRARA, DI CORATO: Per la rapida costruzione del nuovo ufficio postale di No-ci (Bari) (1322) (risp. GAVA, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 826
Sulle iniziative che il Governo intende assumere in relazione alla Raccomandazione, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 20 giugno 1984, concernente gli aerei Awacs e Nimrod (1065) (risp. SPADOLINI, ministro della difesa)	822	RIGGIO: Per la predisposizione di un piano di interventi a favore delle zone interne della Sicilia (1071) (risp. ALTISSIMO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 826
		SAPORITO: Per un intervento volto a risolvere la situazione in cui sono venuti a trovarsi gli insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna,

i quali, immessi in ruolo per effetto dell'articolo 28 della legge n. 270 del 1982, sono stati depennati dalle relative graduatorie per un'erronea interpretazione della legge n. 326 del 1984 (1207) (risp. FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione) Pag. 828

Per la sollecita emanazione del bando di concorso per gli insegnanti tecnico-pratici (1254) (risp. FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione) 828

Sul mancato rispetto, da parte del provveditore agli studi di Roma, nell'assegnazione delle cattedre nella scuola media inferiore, della legge n. 482 del 1968, che prevede una riserva di posti nei concorsi pubblici a favore di determinate categorie (1270) (risp. FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione) 829

CHERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in occasione di una recente visita al carcere « Badu 'e Carros » di Nuoro, l'interrogante e il deputato Francesco Macis hanno potuto accertare che nei giorni immediatamente precedenti vi erano stati trasferiti 19 sospetti mafiosi;

che detto fatto desta preoccupazione perchè fa seguito al trasferimento di Luciano Leggio (noto Liggiu), avvenuto nelle settimane precedenti e che, secondo le assicurazioni date dal ministro Martinazzoli allo scrivente, sarebbe dovuto rimanere un caso isolato;

che non si capisce a quali criteri ci si sia ispirati nel disporre il trasferimento dei 19 sospetti mafiosi, anche avuto riguardo al fatto che tra i 19 c'è tale Salvatore Leggio che risulterebbe cugino del ben più noto Leggio Luciano;

che si ha la convinzione fondata, proprio nel momento in cui dovrebbe cessare l'applicazione del famoso articolo 90 della legge carceraria, che al carcere nuorese si voglia assegnare una funzione di massima deterrenza assai simile a quella svolta prima della soppressione della sezione speciale;

che detta convinzione deriva dalle pesanti e dure restrizioni che sono state riativate e ripristinate nel carcere di « Badu 'e Carros » a seguito di tali trasferimenti, restrizioni che hanno già dato origine a rei-

terate proteste da parte dei congiunti di detenuti e a prese di posizione allarmate da parte di forze politiche e di autorità civili e religiose cittadine, provinciali e regionali,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) a quali criteri, rigorosi e precisi, ci si è ispirati nel disporre il trasferimento a Nuoro dei detenuti in parola;

2) se risponde a verità, come affermato dal giudice di sorveglianza, che le recenti restrizioni sono determinate da un decreto ministeriale del 31 ottobre 1984 la cui « emanazione è stata dettata dall'esigenza di assicurare un trattamento uniforme sul territorio nazionale per tutti gli istituti di pena »;

3) quali provvedimenti il Ministro intende adottare perchè la detenzione del Leggio Luciano e degli altri 19 mafiosi sia limitata al periodo strettamente necessario per il compimento degli atti istruttori che, soli, possono giustificare l'assegnazione di imputati particolarmente pericolosi ad un carcere decentrato.

(4 - 01376)

(16 novembre 1984)

RISPOSTA. — Il trasferimento dalla casa circondariale di Palermo a quella di « Badu 'e Carros » (Nuoro) di 19 detenuti — tra cui Salvatore Leggio, cugino del più noto Luciano — presunti appartenenti ad associazioni mafiose e tratti in arresto in esecuzione di mandato di cattura emesso dall'Ufficio istruzione di Palermo in data 24 ottobre 1984, è stato disposto, per motivi di ordine e di sicurezza, sulla base di accordi intercorsi tra questo Ministero e il predetto Ufficio giudiziario.

Quanto ai provvedimenti di cui al punto 2) della interrogazione (decreti ministeriali 31 ottobre 1984 e 23 novembre 1984), si precisa che gli stessi sono stati dettati dalla esigenza di assicurare un trattamento uniforme sul territorio nazionale per tutti gli istituti di pena in materia di regolamentazione del numero, della periodicità e del contenuto dei pacchi ricevibili dai detenuti e dagli internati, nonché dalla necessità di garantire

l'ordine e la sicurezza degli istituti, contemperando le esigenze dei detenuti e degli internati con l'efficiente ed ordinato svolgimento delle attività del personale addetto al ricevimento, al controllo ed alla consegna dei pacchi stessi.

Per ciò che concerne, infine, il presumibile periodo di permanenza dei predetti 19 detenuti nel carcere nuorese, lo stesso appare strettamente subordinato alla persistenza di quelle superiori ragioni di ordine e sicurezza, nonché alla immanenza di quelle inderogabili esigenze di cautela processuale che ne suggerirono a suo tempo l'assegnazione all'istituto di cui trattasi.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(22 gennaio 1985)

DAMAGIO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la sorte del signor Francesco Casciana, nato a Gela (Caltanissetta) il 15 luglio 1945 ed ivi residente in via Luigi Carlo Farini n. 19 — lavoratore dipendente dell'impresa Venosta Sicilia Costruzioni s.r.l., con sede in Gela (Caltanissetta), e cantieri operanti in Libia, in località Yanzur e Zawia — trattenuto dalle autorità libiche da oltre 6 mesi.

Ad oggi, nonostante le accorate, pressanti richieste dei familiari del lavoratore dirette all'impresa Venosta Sicilia Costruzioni, non si è riusciti ad ottenere spiegazioni convincenti circa il comportamento delle autorità libiche.

Si chiede, pertanto, di conoscere quali interventi concreti il Governo intenda promuovere perchè la Repubblica araba di Libia proceda sollecitamente alla restituzione del lavoratore italiano alla sua famiglia e perchè sia risolto, una volta per tutte, l'annoso ed increscioso problema dei lavoratori italiani che vengono trattenuti dalle autorità della Libia per controversie contrattuali intervenute con talune imprese italiane.

(25 ottobre 1984)

(4 - 01303)

RISPOSTA. — Il signor Francesco Casciana è stato inviato nel marzo scorso in Libia dalla impresa Venosta Sicilia s.r.l., in qualità di direttore e rappresentante legale della filiale che la ditta italiana ha aperto a Tripoli nell'ambito delle commesse da essa ottenute per la costruzione di alcune opere civili in località di Zanzur.

Il signor Casciana, giungendo in Libia, è subentrato negli incarichi già ricoperti dal signor Giuseppe Venosta, figlio del titolare dell'impresa, che, a causa di alcune pendenze debitorie della ditta italiana nei confronti delle autorità libiche, non era autorizzato a lasciare il Paese, a meno che il suo posto non fosse preso da un altro rappresentante della ditta italiana.

A distanza di alcuni mesi dal suo arrivo in Libia, le condizioni di salute del signor Casciana sono divenute precarie e hanno richiesto l'interessamento del nostro Consolato generale a Tripoli, che ha prestato la necessaria assistenza ed è intervenuto a più riprese presso le autorità libiche per caldeggiare il rientro in patria del nostro connazionale.

Da parte libica, nelle more di una definizione delle posizioni debitorie della ditta italiana in Libia, è stato richiesto che la ditta Venosta invii quanto prima un altro rappresentante al posto del signor Casciana.

Il Ministero degli esteri è quindi intervenuto presso la ditta italiana affinché assuma le iniziative più idonee a consentire il rientro in Italia del signor Casciana, le cui condizioni di salute, unitamente ad altri fattori, rendono difficile lo svolgimento dei compiti a lui affidati.

Il Ministero continua a seguire la vicenda del connazionale che, analogamente ad altri casi già verificatisi, e definiti positivamente, è rimasto coinvolto in una vertenza tra la società italiana ed il committente libico ed è trattenuto per motivi che esorbitano dalle sue personali responsabilità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(23 gennaio 1985)

FILETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Ritenuto:

che molti geometri da tempo cancellati dall'Albo professionale lamentano la illegittima notificazione di cartelle esattoriali relative alla loro erronea iscrizione nei ruoli di luglio 1983 e, nonostante i proposti reclami, anche nei successivi ruoli di gennaio 1984, per il pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo 1983 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri;

che il lamentato inconveniente turba profondamente la serenità e lo stato di vita di tante persone della terza età che, non più esercitanti attività professionale, versano generalmente in disagiate condizioni economiche;

che sino ad oggi a nulla sono valse le proteste e le sollecitazioni degli interessati legittimamente reclamanti idonei ed immediati rimedi, tesi ad evitare l'ulteriore pagamento ed il recupero di somme non dovute,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se risponda a verità l'assunta illegittima ed erronea iscrizione di molti geometri da tempo non più esercenti e cancellati dall'Albo professionale nei ruoli esattoriali di luglio 1983 e di gennaio 1984, per il pagamento non dovuto del contributo soggettivo e del contributo integrativo 1983 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza geometri;

b) se e quali interventi e provvedimenti urgenti, ove i fatti lamentati rispondano a realtà, il Ministro ritenga di adottare al fine di una immediata sospensione dei pagamenti ingiustamente pretesi e della restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Cassa predetta.

(4 - 00698)

(14 marzo 1984)

RISPOSTA. — La Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri ha assicurato che, in merito alle doglianze di taluni professionisti segnalate nella interrogazione, nella stragrande maggioranza dei casi e dopo aver proceduto ad una attenta verifica delle singole fattispecie, le eccezioni sulla legittimi-

tà di iscrizione a ruolo dei contribuiti sono risultate infondate.

Nei casi in cui, invece, la prospettata irregolare iscrizione a ruolo ha trovato riscontro nell'avvenuta cancellazione dall'albo e dalla Cassa prima dell'entrata in vigore della novella n. 773/82 (e cioè prima del 1° novembre 1982), detta Cassa ha provveduto allo sgravio dei ruoli esattoriali di emissione settembre 1983.

Tale inconveniente tecnico, tra l'altro, è stato spesso originato dalla necessità di acquisire, annualmente e per legge, i dati di cancellazione dei professionisti dai collegi professionali, i cui elenchi non sempre sono risultati aggiornati. Invero, è accaduto che anche negli esposti casi di sgravio dei contribuiti iscritti a ruolo nelle cartelle esattoriali di settembre 1983 l'impostazione contributiva sia stata notificata anche a febbraio 1984.

Tale circostanza, tuttavia, è scaturita dalla necessità di autorizzare, *a priori*, i consorzi esattoriali a compilare i ruoli in due rate, aventi scadenza nel corso dell'anno 1983 e comprensive ciascuna di un importo pari alla metà dei contributi dovuti per gli anni 1982 e 1983.

La decisione di cui sopra è stata adottata, in analogia anche al comportamento in punto tenuto da altri enti pubblici similari, per effetto dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 29 settembre 1973, recante disposizioni sulla scadenza al 31 dicembre 1983 degli appalti esattoriali.

In ogni caso, la procedura seguita, oltre ad essere stata confortata dalle disposizioni emanate, per i tributi locali, dal Ministero delle finanze, ha avuto l'effetto di non fare gravare, nel pagamento di una sola rata, l'importo di quanto per intero dovuto.

Comunque, qualora la Cassa abbia riconosciuto l'errata iscrizione a ruolo dei contribuiti notificati nei ruoli di settembre 1983, per tali casi ha proceduto, d'ufficio, al relativo sgravio nei tempi tecnici necessari e che possono essere risultati non tempestivi a causa del gravoso lavoro dell'ufficio competente.

Quanto agli eventuali interventi e provvedimenti urgenti da adottare — ove gli inconvenienti lamentati dovessero ripetersi o, comunque, dovessero richiederlo — l'Amministrazione competente potrà, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali e mediante i propri organi, adottare le opportune disposizioni.

Il Ministro di grazia e giustizia

MARTINAZZOLI

(21 gennaio 1985)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che il signor Pozzi Primo, nato il 19 febbraio 1916 a Rimini ed ivi residente in via Isarco n. 6, titolare di pensione di guerra diretta, con posizione n. 1469338/D, ha chiesto ed ottenuto visita medica per aggravamento delle infermità di guerra;

tenuto conto che l'8 marzo 1983 aveva luogo la predetta visita medica presso l'Ospedale civile di Rimini, dove si trovava ricoverato, ottenendo il riconoscimento della categoria superiore di pensione;

constatato che a distanza di 19 mesi nessuna notizia è pervenuta all'interessato;

rilevato che le condizioni psicofisiche del Pozzi si sono ulteriormente aggravate, in un quadro familiare caratterizzato da difficoltà economico-finanziarie,

l'interrogante chiede di conoscere i tempi ancora necessari per definire la suindicata pratica, il cui esito è legittimamente atteso ormai da tempo dall'interessato.

(4-01222)

(9 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Con istanza del 1° marzo 1983, il signor Primo Pozzi — già titolare di pensione di 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella e), lettera f), per infermità polmonare specifica ed esiti marcati di peritonite specifica con parziale difetto della canalizzazione intestinale — ha chiesto di conseguire più favorevole trattamento pensionistico per aggravamento della cennata affezione.

Sottoposto a visita medica per delega presso l'ospedale civile di Rimini, dove trovavasi

ricoverato dall'8 marzo 1983, il predetto, oltre alla surriferita infermità tubercolare pensionata, è stato riscontrato affetto anche da « sindrome da male assorbimento con conseguente diarrea epatica e versamento ascitico ». Per il complesso di tali infermità, la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, in data 2 aprile 1983, ha proposto la concessione della 1ª categoria, con assegno di superinvalidità di cui alla tabella e), lettera b).

Interpellata per un conclusivo parere tecnico-sanitario, la commissione medica superiore — rilevato dalla cartella clinica del succitato ospedale civile di Rimini che il signor Pozzi era stato ricoverato per « epatite cronica ad evoluzione cirrotica » — ha espresso l'avviso, nella seduta del 7 giugno 1984, che la « sindrome da male assorbimento con conseguente diarrea epatica e versamento ascitico », riscontrata, come anzidetto, dal suindicato collegio medico di 1° grado, fosse da riportare alla surriferita cirrosi epatica e, pertanto, non interdipendente con l'infermità tubercolare pensionata risultata, peraltro, non aggravata, nè rivalutabile.

Nei termini di cui sopra, quindi, al signor Pozzi è stato negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico con determinazione direttoriale n. 2831151 del 19 novembre 1984.

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 12 dicembre 1984, è stato trasmesso, il 14 dicembre successivo, al comune di Rimini per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

RAVAGLIA

(23 gennaio 1985)

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere l'opinione del Governo sulla Raccomandazione n. 410, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 21 giugno 1984 e concernente l'utilizzazione militare dello spazio, con la quale si chiede ai Governi degli Stati membri di operare per impegnare Sta-

28 GENNAIO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 49

ti Uniti e Unione Sovietica in negoziati volti ad impedire conflitti nello spazio, incoraggiando nuovi Trattati internazionali in materia.

Si chiede, inoltre, in particolare, la partecipazione industriale europea all'attività spaziale della NATO e l'adeguamento degli organi dell'UEO alle nuove tecnologie spaziali e la loro utilizzazione per la difesa dell'Europa.

(4 - 01062)

(24 luglio 1984)

RISPOSTA. — In ordine alla Raccomandazione di cui all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'Italia ha tradizionalmente mantenuto nell'ambito della comunità internazionale un ruolo di primo piano nell'avvio di trattative bilaterali e multilaterali per una limitazione degli armamenti nello spazio. Fanno testo le iniziative alla Conferenza del disarmo a Ginevra e i progetti di risoluzione presentati all'ONU.

Al momento in cui le prospettive di una corsa agli armamenti nello spazio extra-atmosferico assumono un carattere più concreto l'Italia non può che condividere in termini generali quanto viene raccomandato nella Risoluzione dell'UEO soprattutto per il fatto che ogni sforzo debba essere prodotto dalla comunità internazionale per invitare le due superpotenze a dare inizio a consultazioni su argomenti così complessi e con vaste implicazioni.

Nel caso particolare della partecipazione europea all'attività spaziale della NATO, l'Italia riconosce l'importanza della utilizzazione militare dello spazio anche per gli indubbi vantaggi derivanti dalla « ricaduta tecnologica »; considera, inoltre, che ulteriori programmi spaziali e impegni finanziari dei Paesi europei vengano finalizzati a dare all'Europa non un ruolo di comprimario, bensì quello di equilibrio e mediazione nella competizione tra le due superpotenze.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(23 gennaio 1985)

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le iniziative del Governo in relazione alla Raccomandazione n. 405, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'UEO il 20 giugno 1984, concernente gli aerei Awacs e Nimrod.

In particolare, nella Raccomandazione in esame, l'Assemblea chiede al Consiglio dei Ministri di promuovere, in seno alla NATO, nuove strutture organizzative, la formazione di personale militare, l'armonizzazione delle norme per la difesa comune e un miglioramento del sistema di approvvigionamento in volo, onde rendere sempre più efficace il sistema di forze di allarme aerotrasportate della NATO.

(4 - 01065)

(24 luglio 1984)

RISPOSTA. — In ordine alla Raccomandazione di cui all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'Italia partecipa attivamente con personale, fondi ed infrastrutture al programma comune NATO sul sistema di forze di allarme e scoperta aeroportate su velivoli Awacs e Nimrod. Considera, infatti, tale sistema un elemento fondamentale della deterrenza complessiva dell'Alleanza.

Ogni proposta di ottimizzare, facendo ricorso a tecnologie più avanzate e alla standardizzazione degli equipaggiamenti, la capacità di allarme e di scoperta va vista favorevolmente, sia pure alla luce di valutazioni preventive in seno alla NATO, soprattutto per le implicazioni di natura finanziaria derivanti.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(23 gennaio 1985)

FRASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il parere del Governo sulla Raccomandazione n. 404, approvata dall'Assemblea parlamentare dell'UEO il 20 giugno 1984, concernente lo stato attuale della sicurezza europea, e le eventuali iniziative per la sua attuazione.

Nella raccomandazione in esame l'Assemblea chiede al Consiglio dei ministri di agi-

re presso i Governi degli Stati membri della NATO per una modifica della sua struttura, allo scopo di soddisfare le necessità dei Paesi europei in materia di difesa e per ottenere una maggiore efficienza.

Inoltre, in essa si fa riferimento, in particolare, alla necessità di una più stretta collaborazione tra i Paesi membri dell'UEO e gli altri Paesi europei e si riconosce il contributo vitale degli Stati Uniti alla difesa dell'Europa.

Data la delicatezza e l'importanza dell'argomento, si auspica una risposta sollecita ed esauriente.

(4 - 01066)

(24 luglio 1984)

RISPOSTA. — In ordine alla Raccomandazione di cui all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'Italia, anche recentemente, ha esercitato tutta la propria influenza sul processo di rivitalizzazione dell'UEO, quale foro particolarmente idoneo a dibattere politicamente problemi di difesa e di sicurezza, in un'ottica eminentemente europea e l'operazione di rilancio dell'UEO sembra essere giunta a una fase cruciale del proprio sviluppo.

Non v'è dubbio che dimostrazioni di solidarietà, sia in ambito UEO, sia all'interno dell'Alleanza, sono chiari segni di una comune volontà di fronteggiare con compattezza ogni pericolo connesso con la sicurezza dell'Europa e l'Italia condivide ogni iniziativa volta a perseguire questo risultato.

Quanto alle proposte modifiche alla struttura dell'Alleanza atlantica, dovrà essere condotto nelle appropriate sedi, nazionali ed internazionali, un accurato e approfondito studio che sia in grado di valutare con esattezza implicazioni e connessioni di carattere politico e militare di eventuali varianti. I competenti organi nazionali seguono con estrema attenzione questo problema.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(23 gennaio 1985)

GIANOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — La legge (regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084) stabilisce che lo studente

che studia da solo (privatista) debba presentarsi a sostenere esami di idoneità alla classe alla quale vuole iscriversi presso scuole statali oppure presso scuole private legalmente riconosciute.

Se lo studente sostiene e supera l'esame presso una scuola statale, egli non incontra alcun vincolo in merito all'eventuale iscrizione all'anno per il quale ha ottenuto l'idoneità; se invece sostiene l'esame presso una scuola privata legalmente riconosciuta, allo studente è fatto obbligo, qualora intenda frequentare la classe per la quale ha ottenuto l'idoneità, di iscriversi nella scuola privata presso la quale ha sostenuto l'esame di idoneità.

Ad imporre questa diversità di trattamento non è la legge, che non può ammettere tale assurda disparità; è, invece, una circolare del 15 maggio 1929, n. 77, che fissa questo obbligo: il « titolo di ammissione » per lo studente di cui sopra « non avrà pieno valore per l'iscrizione ad altre scuole ». Si tenga conto che tale circolare fu emessa sotto il fascismo e due mesi dopo la firma dei Patti lateranensi.

Ma una recente circolare (decreto ministeriale del 30 gennaio 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1984) giunge ad imporre alcune mostruosità: si impone, in maniera ancora più tassativa che nella circolare del 1929, l'obbligo a frequentare la stessa scuola privata in cui si è sostenuto l'esame e — incredibile! — si stabilisce che lo studente, che ha superato l'esame in una scuola privata legalmente riconosciuta, si iscriva l'anno successivo ad una classe della medesima scuola, « a pena di nullità dell'esame ». Questa circolare introduce dunque un'innovazione radicale nell'ordinamento scolastico: l'esame non serve più ad accertare l'idoneità del giovane ed essa non appartiene più al medesimo, ma alla scuola privata che lo ha esaminato. Ancora: mentre precedenti circolari prevedevano il nulla-osta per la deroga all'obbligo di frequenza nella medesima scuola, l'attuale circolare non ne fa cenno.

Di fronte a ciò, non si sa se lamentarsi più dello scempio della legge e dei diritti dei cittadini o del comportamento scandaloso di

favore ai privati da parte dell'Amministrazione che ha redatto e diffuso la circolare.

Tale stato di cose determina il caso seguente. Quattro studenti frequentavano nello scorso anno scolastico il liceo scientifico privato di Buttigliera Alta (Torino), che non ha riconoscimento legale, ragione per la quale essi hanno dovuto sostenere gli esami di idoneità presso il liceo privato « Faà di Bruno » di Torino. Nel presente anno scolastico questi quattro studenti intendono iscriversi ad un liceo statale: non lo possono fare perchè non ottengono il nulla-osta e forse, in conseguenza della recente circolare, non possono ottenerlo. Ora questi ragazzi sono a casa e, se vogliono riprendere la frequenza, devono tornare alla scuola privata (quota di iscrizione lire 2.500.000 più extra).

Si chiede al Ministro quali ragioni motivino questa parte della circolare in oggetto e se non ritenga urgente ritirare tali direttive chiaramente illegittime e pesantemente discriminatorie.

(4 - 01187)

(26 settembre 1984)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, si osserva che l'obbligo per gli studenti privatisti di iscriversi alla stessa scuola non statale — presso la quale abbiano superato gli esami di idoneità — discende da presupposti che non sembrano giustificare illazioni e perplessità.

Per quanto concerne, in particolare, gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute, da cui deriva in sostanza l'obbligo suddetto, la materia che, a partire dal 1929, ha costituito oggetto di specifiche circolari — tra cui quella citata dalla signoria vostra onorevole — è stata poi regolamentata in attuazione del regio decreto-legge n. 417 del 16 maggio 1940 col quale fu data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disciplinare, con propria ordinanza ed anche in deroga a disposizioni di legge, lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole in parola; nell'esercizio di tale facoltà risulta, pertanto, emessa l'ordinanza del 3 maggio 1947, la quale ebbe a stabilire l'obbligo per gli studenti privatisti, che avessero sostenuto gli esami di passaggio presso una

scuola non statale, di frequentare per un anno quella stessa scuola.

In ordine alla legittimità di tale ordinanza, si ricorda che il Consiglio di Stato, con i pareri resi dalla sezione VI, n. 672, del 17 ottobre 1962, e n. 613 del 19 ottobre 1965, ha osservato che il potere ministeriale, conseguente alla predetta delega, permaneva e permane anche dopo l'entrata in vigore di leggi successive, ivi compresa la legge n. 86 del 19 gennaio 1942 che ha dettato, com'è noto, la disciplina generale in materia di istituzioni scolastiche non statali.

Lo stesso potere ministeriale è stato poi confermato anche da provvedimenti normativi successivi e, precisamente, dall'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059, e dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184.

Anche il TAR del Lazio, con decisione n. 678 del 5 marzo 1979, ha convenuto sulla legittimità del potere di ordinanza spettante, ai fini di cui trattasi, al titolare dell'Amministrazione scolastica.

Alle suindicate disposizioni normative è stata, da ultimo, ispirata pure l'ordinanza ministeriale del 30 gennaio 1984, di cui è cenno nell'interrogazione e con la quale si è ritenuto di dover regolare nuovamente l'istituto dell'obbligo della frequenza.

Non pare, pertanto, che, sotto il profilo strettamente giuridico, possano sussistere dubbi circa la legittimità della soluzione adottata, che trova, peraltro, validità e giustificazione anche sotto l'aspetto del merito e dell'opportunità.

Sotto quest'ultimo aspetto, occorre infatti considerare che, con le istruzioni in atto vigenti, l'Amministrazione ha inteso mirare alla realizzazione di una scuola non statale in grado di raggiungere, anche per vie originali, finalità di istruzione e di educazione che non prestino il fianco a tentazioni di altra natura (commerciale, ideologica e simili). Con le limitazioni introdotte si è inteso, in sostanza, evitare che l'attività connessa agli esami di idoneità finisse col diventare il fine prevalente delle scuole non statali.

Alla suddetta attività si è ritenuto, pertanto, di dover porre alcuni limiti, quale

quello concernente il numero delle commissioni (che dovrà essere rapportato al numero dei corsi) e quello riguardante l'obbligo, per i gestori, di ammettere alle prove di esame un numero di candidati adeguato alla ricettività delle strutture ambientali e didattiche. Infatti, l'ammissione agli esami di un numero limitato di candidati giova, tra l'altro, ad un più efficace controllo del risultato delle prove.

I limiti di cui sopra sono stati imposti, com'è evidente, non a tutela delle scuole private, ma esclusivamente nell'interesse di una libera ed armonica coesistenza degli istituti pubblici e di quelli privati, ai quali ultimi deve essere consentito, anche attraverso gli esami di idoneità, di reperire studenti da educare e non candidati cui concedere diplomi.

D'altra parte, la dichiarazione resa dagli stessi candidati di essere a conoscenza dell'obbligo di frequenza, costituisce una remora ad eventuali intenti speculativi che potrebbero essere perseguiti, ove tale obbligo non sussistesse.

Per l'insieme delle considerazioni suesposte, è stata sottratta ai presidi la facoltà di rilasciare il cosiddetto nulla osta per l'iscrizione ad altra scuola e si è ritenuto di attribuirlo, invece, ai competenti provveditori agli studi, più opportunamente qualificati a valutare, in caso di sopravvenute eccezionali esigenze, le specifiche richieste dei singoli studenti.

Il potere di deroga per evenienze del genere e l'esonero dall'obbligo di frequenza, previsti dalla circolare applicativa n. 100 del 23 marzo 1984 a favore di determinate categorie di candidati, ed in particolare per gli studenti lavoratori, costituiscono esclusivamente una regolazione del diritto di scelta da parte degli studenti, i quali, una volta effettuata tale scelta, sono poi tenuti a sostenere gli esami presso la scuola prescelta.

Per quanto concerne, infine, il caso dei quattro studenti cui ha fatto specifico riferimento la signoria vostra onorevole, si fa presente che esso è stato positivamente risolto, dal momento che il provveditore agli studi di Torino, ritenendo fondate le motivazioni addotte dagli interessati, ne ha auto-

rizzato, in applicazione dell'anzidetta circolare, la richiesta iscrizione presso il liceo scientifico statale di Rivoli.

I relativi nulla osta sono stati concessi in data 8 ottobre 1984.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(22 gennaio 1985)

GIUGNI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Per chiedere se ritenga opportuno che la Pubblica Amministrazione, pur non essendo nei confronti di essa applicabile l'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, si uniformi al principio fondamentale di chiarezza analitica di indicazione delle voci che compongono il prospetto paga.

Il comportamento in parola risulta avere suscitato molto malcontento tra dipendenti pubblici e pensionati, dato che i prospetti predisposti per tali categorie contengono voci sintetiche da cui non è dato sovente rilevare né l'impostazione, né le modifiche delle stesse.

(4 - 01463)

(18 dicembre 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che la legge 5 gennaio 1953, n. 4, mentre all'articolo 1 fa obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti, il prospetto di paga nel quale devono essere, tra l'altro, indicati il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che comunque compongono detta retribuzione, comprese distintamente le singole trattenute, all'articolo 4 stabilisce invece che tali disposizioni non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e alle relative aziende autonome, nonché alle regioni, province e comuni e ad altri particolari datori di lavoro di aziende private.

Tuttavia, risulta che le Amministrazioni dello Stato già da tempo corrispondono gli stipendi e gli altri emolumenti ai propri di-

pendenti mediante consegna di una specifica distinta delle competenze mensili.

In particolare, si precisa che i prospetti mensili relativi alle retribuzioni dei dipendenti statali, corrisposti mediante partite di spesa fisse, amministrate dalla Direzione provinciale del tesoro, oltre alle generalità dell'impiegato, recano le seguenti voci:

- stipendio al lordo arrotondato;
- aggiunta di famiglia;
- indennità integrativa speciale;
- altri assegni;
- ritenute: erariali; extra-erariali; sindacato;
- detrazioni (eventuali) mensili;
- totale;
- arrotondamento;
- netto da pagare.

Anche al personale gestito dal centro elettronico della Ragioneria generale dello Stato, cioè, principalmente, ai dipendenti dei ruoli centrali dei Ministeri, vengono rilasciati, in sede di pagamento della retribuzione mensile, speciali prospetti (cedolini degli stipendi), predisposti con l'indicazione analitica delle voci e degli importi che compongono detta retribuzione e delle ritenute applicate.

*Il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica*
GASPARI

(25 gennaio 1985)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i provvedimenti che si intendono adottare in ordine al grave ed annoso problema della mancata costruzione della nuova sede dell'Ufficio postale e telegrafico di Noci (Bari), causa di notevoli disagi nell'impossibilità di garantire servizi efficienti e produttivi.

Inoltre, considerato che l'Amministrazione comunale di Noci da lungo tempo ha deliberato l'individuazione dell'area su cui costruire il nuovo edificio da adibire ad uf-

ficio postale, si chiede quali remore incontra il Ministero nel realizzare l'opera, dato che, ai sensi della legge n. 39 del 1982, il consiglio di amministrazione ha disposto ulteriori concessioni alla Italtel per la costruzione degli edifici da adibire ad uffici postali e telegrafici nella provincia di Bari.

(4 - 01322)

(31 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che la località Noci — inclusa nell'elenco prioritario dei comuni per i quali è prevista la realizzazione di una nuova sede, nell'ambito del programma di interventi straordinari di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 39 — risulta inserita nel 5° provvedimento di concessione, approvato con decreto ministeriale del 4 ottobre 1984, accordato alla società Italtel cui è affidata la realizzazione del programma in questione.

La costruzione dell'edificio è prevista su un'area di circa 1.600 metri quadrati, ubicata nel centro urbano, in via Soldato Rocco Tinelli, per la cui occupazione di urgenza la società Italtel ha già svolto le pratiche relative alla procedura di esproprio.

La consegna di detta area e l'inizio dei lavori di costruzione della nuova sede dell'ufficio postale di Noci è prevista, pertanto, per il prossimo mese di gennaio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(25 gennaio 1985)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che le zone interne della Sicilia costituiscono il 75 per cento del territorio isolano e presentano sacche di miseria in cui le condizioni di vita sono assai simili a quelle dei Paesi del Terzo mondo;

considerato che gli intensi flussi emigratori hanno ridotto di circa il 60 per cento la popolazione,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri interrogati vogliono portare avanti

per avviare la rinascita di tanta parte della Sicilia e se intendano approntare un progetto organico di interventi per trasformare il destino di queste aree depresse.

(4 - 01071)

(24 luglio 1984)

RISPOSTA. — L'impegno del sistema delle partecipazioni statali nel prossimo quadriennio a favore dell'economia del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare sarà rivolto, oltre che a perseguire la razionalizzazione degli attuali settori operativi, anche a ricercare nuove direttrici di intervento che uniscano all'economicità di gestione adeguati effetti occupazionali.

Tale strategia mira a dotare il Meridione di un tessuto industriale più diversificato e meno vulnerabile, che sia fondato su attività tecnologicamente all'avanguardia e quindi idonee a determinare effetti positivi in termini non solo di attività indotte, ma anche di qualificazione professionale e diffusione della cultura industriale avanzata.

Le Partecipazioni statali, inoltre, collaboreranno alla predisposizione di strumenti favorevoli al consolidamento dell'industria locale, assicurando il continuo sviluppo di importanti servizi come l'approvvigionamento energetico, le telecomunicazioni, l'informatica e la rete commerciale.

È indubbio tuttavia che solo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti sociali — Regioni ed altri enti territoriali, forze politiche, imprenditori pubblici e privati, sindacati — sarà possibile rendere più efficace il perseguimento dell'obiettivo di sviluppare le zone industrialmente meno progredite.

Si rende noto, inoltre, che le principali iniziative previste dagli Enti di gestione in Sicilia, per il periodo 1948-87, come si desumono dalla relazione programmatica per il 1985, sono le seguenti:

IRI

elettronica: investimenti per lo stabilimento Selenia Eltag di Catania e per quello Italtel di Palermo;

cantieristica: nuova salderia coperta nel cantiere di Palermo;

servizi telefonici: nuovo centro intercontinentale di Palermo dell'Italcable e nuova stazione della Telespazio per il sistema Intelsat a Scanzano.

ENI

energia: messa in produzione del giacimento petrolifero Vega ed intensificazione dello sforzo per la realizzazione della rete di metanizzazione;

chimica: nuovo impianto coking di Gela per la produzione di intermedi per la detergenza.

EFIM

trasporti collettivi: due nuove iniziative produttive (CO.ME.TRA e I.ME.SI).

Per quanto concerne, invece, le iniziative private, si informa che le imprese, ubicate in Sicilia, che hanno chiesto le agevolazioni creditizie ed i finanziamenti previsti dalle leggi statali sotto indicate, sono le seguenti:

legge 19 dicembre 1983, n. 696, concernente l'agevolazione della produzione industriale attraverso contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane (settori estrattivo e manifatturiero) per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettrico: quattro imprese hanno chiesto ed ottenuto detti contributi;

legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale: due sole imprese, e precisamente l'Enotria s.p.a. e la SGATES s.p.a. della sede di Catania hanno ottenuto contributi, con delibere CIPI dell'8 giugno e del 22 febbraio 1983;

legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la riconversione e lo sviluppo del settore; delle relative agevolazioni hanno beneficiato le seguenti imprese: Sidermic e ITM, per il settore siderurgico; Fertimont di Priolo, Montepolimeri di Prio-

28 GENNAIO 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 49

lo, Montedife di Priolo, Augusta di Augusta, ANIC-Agricoltura di Gela, ICAM, ANIC di Gela e Ragusa, Enichem P. di Gela e di Ragusa, e Rivedia di Priolo, per quello chimico. Delle agevolazioni previste da leggi statali meno recenti, quali le n. 464/72, n. 1101/71 e n. 623/59, hanno usufruito solo poche imprese localizzate in Sicilia.

Si fa presente infine che ogni altra iniziativa intesa ad avviare il rilancio dell'economia siciliana spetta alle amministrazioni locali.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ALTISSIMO

(14 gennaio 1985)

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non intenda intervenire urgentemente per risolvere la drammatica situazione ed il grave danno degli insegnanti con completamento d'orario, i quali, immessi regolarmente in ruolo per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge n. 270 del 1982 e collocati nelle relative graduatorie provinciali, si sono visti successivamente depennati per un'erronea ed infondata interpretazione della legge n. 326 del 1984 che, peraltro, nessuna innovazione ha determinato per questa categoria di docenti, come hanno evidenziato i numerosi ricorsi al giudice amministrativo.

(4 - 01207)

(28 settembre 1984)

RISPOSTA. — In ordine alla questione prospettata con l'interrogazione in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'articolo 28 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 pone due concomitanti condizioni per l'immissione in ruolo delle insegnanti di scuola materna statale cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, e precisamente:

l'aver prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo fra gli anni scolastici 1974-75 e 1977-78 a seguito di assunzione per il completamento d'orario;

l'aver prestato servizio per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente fra

gli anni scolastici 1974-75 e 1980-81 incluso.

Dalla struttura letterale del predetto articolo emerge che, ai fini di cui trattasi, il legislatore non si limita a richiedere genericamente due anni di servizio, ma espressamente qualifica utile l'anno di servizio prestato a titolo di « completamento di orario », per quanto riguarda la prima condizione; per quanto si riferisce, invece, alla seconda condizione, il periodo temporale (compreso tra gli anni scolastici 1974-75 e 1980-81) viene indicato senza alcuna qualificazione del tipo di prestazione da prendere in considerazione.

Tale mancata qualificazione induce, pertanto, a ritenere, come si desume dal significato letterale delle parole usate dal legislatore medesimo e dalla loro connessione sintattica e grammaticale, che l'ulteriore anno di servizio, proprio in quanto non qualificato (a differenza del primo) debba intendersi prestato in regime ordinario o normale e, quindi, ad orario pieno.

La fondatezza di quanto sopra è avvalorata dal fatto che l'articolo 7 della legge 16 luglio 1984, n. 326, non costituisce interpretazione autentica del succitato articolo 28, ma una sanatoria di situazioni non ricadenti nella disciplina precedente; come tale la nuova norma non può che innovare, integrandola, quella preesistente.

Il Ministro della pubblica istruzione

FALCUCCI

(22 gennaio 1985)

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui non è stato bandito ancora il concorso a cattedre per gli insegnanti tecnico-pratici, nonostante siano stati già espletati quelli previsti dalle tabelle A e D del decreto ministeriale 3 settembre 1982 ed emanati con decreto ministeriale 4 settembre 1982, e per sapere se il Ministro non ritenga opportuno provvedere al più presto all'emanazione del bando per la suddetta categoria, onde evitare ulteriori ritardi e di disattendere le aspettative degli interessati.

(4 - 01254)

(17 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che i motivi per cui non è stato bandito il concorso a cattedre per gli insegnanti tecnico-pratici risiedono nel fatto che tali bandi di concorso prevedono, a monte, una serie di operazioni relative alla determinazione dell'organico e alla individuazione dei posti vacanti. L'individuazione dell'effettiva disponibilità di posti costituisce quindi il presupposto necessario per emanare il bando di concorso di cui trattasi.

Tale tipo di concorso, infatti, non avendo la concorrente finalità di permettere il conseguimento all'abilitazione, non può essere bandito se non previa, puntuale determinazione dei posti da mettere a concorso.

Si assicura, ad ogni modo, che gli adempimenti necessari per l'emanazione dei bandi di concorso di cui trattasi sono, attualmente, in fase di avanzata elaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(22 gennaio 1985)

SAPORITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che per il concorso a cattedre e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola media inferiore (ordinanza ministeriale del 4 settembre 1982), nell'assegnare le cattedre, il provveditore agli studi di Roma non ha applicato la legge n. 482 del 1968, che prevede una riserva di posti nei concorsi pubblici da assegnare ad orfani di guerra, invalidi di guerra, invalidi civili, eccetera;

che, infatti, dei 43 posti che a norma di tale legge andavano assegnati, per il concorso di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (classe LXXXV), alle predette categorie il provveditore ne ha assegnati 16, e precisamente:

riserva B: invalidi civili di guerra 2 posti;

riserva E: orfani e vedove di guerra 7 posti;

riserva M: invalidi civili 7 posti;

che i restanti 27 posti, che a norma dell'articolo 9, ultimo comma, andavano asse-

gnati in proporzione (principio dello scorrimento in mancanza dei diretti beneficiari) tra le varie categorie previste dalla legge, sono invece stati assegnati a categorie estranee alla legge n. 482, e precisamente ai beneficiari della legge n. 270 del 1982;

che tale atteggiamento sarebbe stato giustificato con riferimento all'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, che abolisce il principio dello scorrimento, ma che tale interpretazione è priva di fondamento perchè:

1) l'articolo 9 del decreto-legge n. 463 del 1983 (legge per il contenimento della spesa pubblica) riguarda il riordino dell'accesso all'impiego da parte delle categorie protette ed è dettato esclusivamente per l'impiego privato;

2) il Ministero del lavoro a sostegno di tale tesi ha emesso una circolare interpretativa (n. 54/83) nella quale esplicitamente dichiara che l'articolo 9 del decreto-legge n. 463 del 1983 è stato dettato solo per l'impiego privato;

3) non esiste nessuna pronuncia giurisdizionale o parere di organi consultivi che giustifichi l'interpretazione del suindicato articolo 9 dato dal Ministero della pubblica istruzione e analoga procedura è stata seguita per gli altri concorsi: ad esempio, per il concorso di lettere (classe LVII) degli 80 posti riservati ai beneficiari della legge n. 482 del 1968 ne sono stati assegnati solamente 29, così ripartiti:

riserva B: 1 posto;

riserva C: 4 posti;

riserva E: 12 posti;

riserva H: 12 posti,

tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire urgentemente per il ripristino delle proporzioni previste dalla legge n. 482 del 1968, che appare palesemente violata dalle decisioni del Provveditorato di Roma, e di venire incontro, con provvedimenti amministrativi, alle legittime aspettative di lavoro delle categorie interessate.

(4-01270)

(23 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si premette che, in materia di applicabilità delle riserve cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, questa Amministrazione, prima di fornire agli operatori scolastici i necessari chiarimenti, ha chiesto il parere del Ministro per la funzione pubblica circa l'effettiva portata dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983.

Al riguardo, tale Ministero ha espresso l'avviso che la disposizione introdotta dal citato decreto-legge — comportante, com'è noto, il divieto di attribuire ad altre categorie di riservisti i posti non utilizzati per

manca di diretti beneficiari — debba essere applicata anche al settore pubblico, ma limitatamente alle procedure concorsuali; nessuna innovazione deve intendersi, invece, apportata per quanto concerne le assunzioni a titolo di « chiamata diretta » previste dall'articolo 16, quinto comma, della legge n. 482 del 2 aprile 1968, che non risulta a tutt'oggi abrogato.

Il suddetto parere è stato portato a conoscenza degli uffici scolastici periferici con la circolare n. 343 del 16 novembre 1984.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(22 gennaio 1985)
